

## **FONDAZIONE NOVA CANA ETS**

### **Art. 1 COSTITUZIONE e SEDE**

È costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata “FONDAZIONE NOVA CANA”.

La Fondazione è costituita con i requisiti di cui al Decreto Legislativo 3.7.2017 n.117, e pertanto si impegna a prendere la denominazione “FONDAZIONE NOVA CANA - ETS” dopo avere ottenuto tale riconoscimento con l’iscrizione nel Registro Nazionale degli enti del terzo settore e ad usare in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico la locuzione ETS.

La Fondazione è costituita per iniziativa di Angela Volpini e Giovanni Prestini.

La Fondazione ha sede legale in Comune di Santa Margherita di Staffora, Frazione Casanova Sinistra n. 25, provincia di Pavia, e potrà avere sedi secondarie e costituire uffici o delegazioni sia in Italia che all’Estero, onde svolgere attività e curare relazioni conformi al proprio scopo.

La Fondazione non ha limiti di durata e potrà assumere, come sua insegna, un marchio appositamente disegnato e approvato dal Consiglio di amministrazione.

### **Art. 2 SCOPI**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di promuovere il valore e la centralità della persona umana, al fine di raggiungere la felicità sulla terra, così come enunciato dalla Madonna ad Angela Volpini.

Tale obiettivo verrà conseguito attraverso interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nati dalle apparizioni a Casanova Staffora della Madonna e dai suoi messaggi ad Angela Volpini.

### **Art. 3 ATTIVITÀ**

Le attività della Fondazione devono rendere operativi ed efficaci gli scopi che sono dichiarati nell’art. 2, i quali – essendo diretti a tutelare e valorizzare un patrimonio letterario che suscita interessi culturali e arreca benefici spirituali nei lettori di ogni parte del mondo – si pongono nella fattispecie della legge 117 del 2017, e successive sue modificazioni e integrazioni.

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

1. Tutelare, preservare e promuovere il messaggio della Madonna del Bocco così come recepito e testimoniato da Angela Volpini, messaggio che in particolare si sostanzia nel valore e nella centralità della persona umana.
2. Organizzare e gestire attività di interesse sociale, culturale e religioso, volte alla promozione e diffusione della esperienza di Angela Volpini
3. Conservare e proteggere i manoscritti originali di Angela Volpini.
4. Curare la manutenzione e gestire la custodia degli immobili qui conferiti ora occupati dalla Associazione Familiare Nova Cana. garantendone l’apertura alle persone, che provengono da ogni parte d’Italia e del mondo, e lo svolgimento dell’attività culturale finalizzata alla conoscenza dell’esperienza di Angela Volpini.
5. Esercitare nei modi più adeguati il presidio e la tutela dei luoghi delle apparizioni mariane (Cappellina del Bocco e Chiesa del Bocco), anche in dialogo con la Curia di Tortona, quale attuale soggetto proprietario e locatore, o altro in caso di variazioni.
6. Organizzare attività di incontro, formazione, promozione sociale incentrati sulla visione dell’essere umano di Angela Volpini.

7. Acquisire, ad incremento del proprio patrimonio, la proprietà o il possesso a qualsiasi titolo di altri beni legati all'esperienza di Angela Volpini, come: manoscritti, libri, documenti, oggetti e quanto altro costituisca testimonianza e memoria della persona di Angela Volpini, delle vicende relative alla stesura, alla pubblicazione e alla diffusione dei suoi scritti.
8. Creare un Centro Studi sul messaggio della Madonna del Bocco così come recepito e testimoniato da Angela Volpini e svolgere ogni funzione ed attività propria del medesimo.
9. Commissionare a persone competenti e capaci la cura di pubblicazioni e lavori di archiviazione, catalogazione e comunque di sistemazione di materiale legato alla esperienza di Angela Volpini, nonché commissionare o valutare ed eventualmente pubblicare lavori di ricerca sulla persona e sugli scritti della medesima.
10. Commissionare a sperimentati traduttori i lavori di nuove traduzioni o la revisione di traduzioni già esistenti delle opere di Angela Volpini e di qualsiasi altra pubblicazione legata all'esperienza di Angela Volpini.
11. Autorizzare l'uso corretto, fedele e dignitoso degli Scritti di Angela Volpini in pubblicazioni, traduzioni, trasmissioni radiofoniche e televisive, riduzioni sceniche, convegni culturali e in qualsiasi altra forma di utilizzazione, nonché contrastare le riproduzioni infedeli o strumentali e reprimere ogni abuso, facendo in ogni caso valere, nella misura consentita dalla vigente legislazione nazionale e internazionale, i diritti dell'autore, di cui la Fondazione è o sarà titolare.
12. Organizzare manifestazioni culturali, seminariali, spirituali, artistiche ispirate all'esperienza di Angela Volpini, e offrire la propria collaborazione se organizzate da altri, purché siano, in ogni caso, conformi alla lettera e allo spirito del presente Statuto.
13. Ricevere libere offerte in denaro da parte di privati e di enti che condividano gli scopi della Fondazione; chiedere sovvenzioni e contributi pubblici; accettare eredità, lasciti e donazioni di beni mobili, immobili e immateriali nel rispetto delle normative vigenti.
14. Svolgere qualsiasi operazione finanziaria che sia utile o necessaria per il perseguimento degli scopi della Fondazione e per una sana e fruttifera gestione economico-amministrativa del patrimonio e del fondo di gestione, il tutto nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 3.7.2017 n.117.
15. Stipulare contratti, accordi, convenzioni con privati e con enti pubblici o privati per lo svolgimento delle proprie attività o per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività.
16. Svolgere, infine, qualsiasi altra attività che sia conforme allo scopo istituzionale.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate, salvo quelle che, ai sensi di legge, sono direttamente connesse, o accessorie per natura o integrative, alle attività istituzionali previste nel presente Statuto. L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione di ETS. In sintesi la Fondazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 della L.117/2017 ed in particolare quelle di cui alle lettere d) ed f) i) – v) – w).

#### **Art. 4 CONSIGLIO GENERALE DEI FONDATORI**

Nel Consiglio Generale dei Fondatori hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare nel Consiglio Generale dei Fondatori da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati

Il Consiglio Generale dei Fondatori è convocato dal Presidente:

- a) su sua iniziativa quando lo ritenga opportuno;
- b) quando ne riceva richiesta scritta da parte della maggioranza degli associati; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire agli associati, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione a mano o per via elettronica (email) con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio Generale dei Fondatori può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in Paesi dell'Unione europea, nonché in Svizzera.

Il Presidente presiede il Consiglio Generale dei Fondatori; in caso di sua assenza, lo presiede il Vice - Presidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio Generale dei Fondatori occorre che sia presente la maggioranza dei Consiglieri d'Amministrazione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere di modifica dello statuto e di scioglimento, che richiedono il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli associati. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Generale dei Fondatori possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle sedute del Consiglio Generale dei Fondatori viene redatto verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I Verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

## **Art. 5 PROCEDURA DI AMMISSIONE DI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GENERALE DEI FONDATORI**

1. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. L'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. Il richiedente può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, il Consiglio Generale dei Fondatori che delibererà sulle domande non accolte.

## **Art. 6 COMPITI DEL CONSIGLIO GENERALE DEI FONDATORI.**

1. Il Consiglio Generale dei Fondatori svolge i seguenti compiti:
  - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo quanto previsto al comma 7 dell'art.7.
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sull'esclusione degli associati,
  - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **Art. 7 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

1. I primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
5. I loro componenti, ed anche quanti a titolo personale collaborino con la Fondazione per le medesime finalità, non percepiranno alcun compenso come semplici consiglieri, fatta eccezione per il rimborso di eventuali spese vive, ma potranno invece essere compensati, se lo richiedono, per veri e propri lavori, prestazioni o consulenze professionali, salvo quanto previsto al comma 9 del presente articolo.
6. L'organo amministrativo della Fondazione è costituito dal Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, e da un minimo di uno ad un massimo di cinque Consiglieri.  
Il Presidente e il Vice Presidente sono in carica a tempo indeterminato mentre i

Consiglieri sono in carica per cinque anni rieleggibili.

Per la prima volta i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dai Fondatori nell'atto costitutivo.

**7. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati a vita all'atto della costituzione della fondazione nelle persone rispettivamente di Angela Volpini e Giovanni Prestini.**

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, il Presidente Angela Volpini e il Vicepresidente Giovanni Prestini hanno la facoltà di nominare i loro sostituti e i loro successori che resteranno in carica per cinque anni e saranno rieleggibili.

~~Qualora la sostituzione dei fondatori e dei loro sostituti non possa avvenire nel modo sopra detto, in caso di sostituzione del Presidente, il vicepresidente designa il nuovo Presidente. In caso di sostituzione del Vice Presidente, il Presidente designa il nuovo Vice Presidente.~~

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione assumono la carica di Consiglieri e sono nominati dal Consiglio Generale dei Fondatori.

Qualora, per qualsivoglia ragione (tra le quali dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità non temporanea) venissero a mancare tutti i consiglieri o entrambi Presidente e Vicepresidente e non possano subentrare i loro sostituti, essi saranno nominati dal Consiglio Generale dei Fondatori a cui spetta, in ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti del c.d.a.-

8. Il Consiglio di amministrazione approva nel termine stabilito il rendiconto annuale, compie o approva gli atti delle attività della Fondazione e in genere compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti nel presente Statuto. Inoltre, approva gli eventuali regolamenti degli organismi sussidiari previsti nell'art. 4.

9. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare un compenso annuo per il Revisore dei conti in base alle prestazioni svolte e nei limiti previsti per legge, mentre al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri viene riconosciuto solo il diritto al rimborso di eventuali spese vive e documentate.

10. Ogni deliberazione del Consiglio e ogni suo atto, compresi i provvedimenti di nomina e quelli di costituzione delle organizzazioni sussidiarie, sono validamente approvati con la maggioranza dei voti quando sono presenti più della metà dei componenti del Consiglio stesso. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

**Art. 8 DELIBERE DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) su sua iniziativa quando lo ritenga opportuno;
- b) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- c) quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno la metà dei Consiglieri o del Vice-Presidente, qualora si componga di due membri; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione a mano o per via elettronica (email) con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in Europa.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, lo presiede il Vice Presidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I Verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

I compiti e poteri del Consiglio sono i seguenti:

- a) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie, l'assunzione o il licenziamento di personale ed i provvedimenti tutti che lo riguardano e comunque su ogni altro atto o affare di interesse della Fondazione;
- b) fissare gli indirizzi e i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni;
- c) deliberare sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo;
- d) deliberare sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione, nonché dei proventi della gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.

## **Art. 9 PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, e presiede il Consiglio di amministrazione, che egli ha il compito di convocare almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo ritenga opportuno, rendendo esecutive le deliberazioni approvate dal Consiglio stesso. Ha inoltre il dovere di vigilare sul buon andamento della gestione amministrativa ed è tenuto al controllo e all'osservanza, da parte dell'organo amministrativo, delle regole contenute nel presente Statuto. Nei casi di urgenza o di indisponibilità del Presidente, le sue funzioni possono essere espletate dal Vicepresidente o da un Consigliere delegato per iscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per

l'espletamento del suo incarico.

#### **Art. 10 REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1 Viene nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

#### **Art. 11 ORGANO DI CONTROLLO**

1. Viene nominato un organo di controllo, monocratico.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida della norma.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 12 PATRIMONIO - RACCOLTA FONDI - FONDI DI GESTIONE**

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dai beni mobili ed immobili conferiti dai Fondatori – promotori Angela Volpini e Giovanni Prestini - nell'atto costitutivo. Il patrimonio iniziale, così costituito, potrà essere incrementato:

1. dall'acquisizione a qualsiasi titolo dei beni di Angela Volpini e di cui al punto a) dell'art. 3;
2. dai beni di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza che vengano elargiti con espressa destinazione al fondo di dotazione;
3. da finanziamenti e contributi pubblici e privati che siano attribuiti al fondo di dotazione;
4. da qualsiasi altro genere di elargizioni che siano anch'essi attribuiti al fondo di dotazione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito e alimentato:

1. dalle rendite derivanti dal patrimonio;
2. dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione che non siano destinati al patrimonio dal Consiglio di amministrazione;
3. da donazioni o lasciti che non siano espressamente destinati al patrimonio;
4. da offerte di privati e da contributi pubblici e privati che non siano espressamente destinati al patrimonio;
5. dai ricavi delle attività connesse con lo scopo istituzionale o accessorie ad esso;
6. da ogni altro introito che non sia attribuito al patrimonio.

Il fondo, così costituito ed alimentato, viene utilizzato per i costi che la Fondazione affronta nel realizzare il proprio scopo e per i costi di gestione della Fondazione medesima.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'organo di amministrazione potrà deliberare di destinare al patrimonio quella parte delle rendite che non siano state utilizzate e dovrà gestire il patrimonio in modo fruttifero, per ricavarne rendite necessarie all'espletamento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 13 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano

l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **ART. 14 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lvo 117/2017, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **Art. 15 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

Sono Libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

#### **Art. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Deve altresì approvarlo, previa apposita relazione accompagnatoria del Revisore dei conti, entro quattro mesi (in casi eccezionali entro sei mesi) dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio sarà redatto in base al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 13 -14 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43).

Il rendiconto della Fondazione deve: a) informare circa la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della stessa; b) riportare con separata indicazione l'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

### **Art. 17 NORME FINALI**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Fondazione od Ente avente finalità analoghe a quelle della Fondazione stessa, secondo le norme vigenti in materia.

All'atto dello scioglimento della Fondazione il Consiglio di amministrazione, allo scopo di salvaguardare meglio quella parte di patrimonio che è costituita dai beni propriamente afferenti ad Angela Volpini e Giovanni Prestini, come definiti nell'art. 2 e nell'art. 3 punto a, sarà possibile decidere di scinderla dal patrimonio di altra natura, anche stabilendo destinazioni differenti, purché le parti del patrimonio siano in ogni caso destinate ad enti del terzo settore come previsto all'art.14.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Fondazione.

Firmato: ANGELA VOLPINI, MICHELE PANFIETTI, GIOVANNI PRESTINI, ROBERTO RONDANINA, LAMBERTO AGOSTINI, DARIO VOLO, BRUNO MANTESE, MARGHERITA GALLIZIA DI VERGANO.